

CITTA' DI SERSALE



(Provincia di CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 del Registro

data 09/06/2026

OGGETTO: Modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30/04/2026 - Aggiornamento della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" - Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028"

L'anno **duemilaventisei**, addì **nove**, del mese di **Giugno** alle ore **12:30** nella Sala delle adunanze del Comune di Sersale, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE, si è riunita con la presenza dei Sigg.

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) CAPELLUPO CARMINE	Sindaco	SI
2) BERLINGO' TOMMASO	Vice Sindaco	SI
3) PETTINATO SERAFINA	Assessore	SI
4) LUPIA MANUELA	Assessore	SI
5) TAVERNA GIOVAMBATTISTA	Assessore	SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario, DOTT. FRANCESCO MAZZITELLI**

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 9 giugno 2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Città di Sersale, comprensivo della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" e della Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";
- all'interno della Sezione 3, è stata definita la macrostruttura organizzativa dell'Ente, articolata nelle seguenti Aree: Area I – Amministrativa; Area II – Finanziaria e Personale; Area III – Tributi; Area IV – Tecnica, Manutenzioni e LL.PP.; Area V – Edilizia, Urbanistica; Area VI – Vigilanza; Area VII – Ambiente, Turismo e Sviluppo del Territorio;
- in particolare, con il PIAO 2026-2028 è stata istituita l'Area VII "Ambiente, Turismo e Sviluppo del

Territorio”, quale unità organizzativa di livello apicale, preordinata: alla gestione amministrativa e operativa della Riserva Naturale Regionale “Valli Cupe”; all'attuazione dei piani di tutela e valorizzazione ambientale; al monitoraggio e alla conservazione del patrimonio naturalistico; al coordinamento con la Regione Calabria e con gli ulteriori soggetti coinvolti nella governance della Riserva; alla promozione turistica e allo sviluppo integrato del territorio, nonché al marketing territoriale;

- la Sottosezione 3.3 del PIAO 2026–2028 contiene la rappresentazione della consistenza del personale al 31.12.2025, la programmazione strategica del fabbisogno, la strategia di copertura e il piano occupazionale 2026–2028, articolato come segue: a) Consistenza del personale al 31.12.2025 n. 18 posti complessivamente coperti (personale a tempo indeterminato e determinato), con spesa totale dei posti coperti e da coprire a regime pari a euro 865.255,00; articolazione del personale per Aree, profili, categorie/aree contrattuali, tempo di lavoro e qualifiche, come riportato nei prospetti riepilogativi allegati alla Sottosezione 3.3; b) Stima del trend delle cessazioni anno 2026: n. 1 cessazione nell'Area Tecnica; anni 2027–2028: nessuna cessazione stimata; c) Piano occupazionale per l'anno 2026 In coerenza con la programmazione dei servizi e con il quadro finanziario, la Sottosezione 3.3 prevede per l'anno 2026: Area I – Amministrativa assunzione a tempo parziale (50%) e indeterminato, Area Istruttori (ex cat. C), di n. 1 Istruttore amministrativo, mediante utilizzo di graduatorie di altri enti; assunzione a tempo parziale (50%) e indeterminato, Area Funzionari ed EQ (ex cat. D), di n. 1 Assistente sociale, interamente finanziato da risorse statali finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali; Area VI – Vigilanza assunzione a tempo parziale (50%) e indeterminato, Area Istruttori (ex cat. C), di n. 1 Istruttore di Vigilanza, a parziale modifica della precedente programmazione 2025–2027; contestuale indirizzo alla revoca del concorso in essere per n. 2 Istruttori di vigilanza a tempo parziale (59%) e indeterminato, primo differenziale stipendiale, al fine di adeguare la programmazione alle mutate esigenze organizzative e di contenimento della spesa; Area III – Tributi assunzione a tempo pieno e indeterminato, Area Funzionari ed EQ (ex cat. D), di n. 1 Funzionario amministrativo, primo differenziale stipendiale, posto attualmente coperto a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in sostituzione del relativo incarico a tempo determinato; Area IV – Tecnica, Manutenzioni e LL.PP. assunzione a tempo parziale (50%) e indeterminato di n. 3 Operatori (ex cat. A), mediante avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a rafforzamento delle attività manutentive e operative; Progressioni verticali interne n. 2 progressioni verticali ordinarie, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con legge n. 113/2021; n. 1 progressione verticale in deroga, ai sensi dell'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022, nel limite dello 0,55% del monte salari 2018 e delle facoltà assunzionali disponibili; d) Anni 2027 e 2028 nessuna ulteriore assunzione programmata, fermo restando l'aggiornamento annuale del PIAO e della Sottosezione 3.3 in relazione all'evoluzione del quadro normativo, organizzativo e finanziario;

Considerato che

- la Sottosezione 3.3 dà atto, altresì, della distribuzione del personale in ottica di tutela della parità di genere, della coerenza con la nuova macrostruttura (in particolare con l'istituzione dell'Area VII) e dell'utilizzo di modalità di reclutamento idonee a minimizzare l'impatto sul bilancio comunale, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di graduatorie di altri enti e l'avviamento ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987;

- nel medesimo documento, è rappresentato in dettaglio il calcolo della spesa di personale ai fini dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, con evidenza: della spesa di personale complessiva, delle componenti escluse (IRAP, spese PNRR, spese rimborsate, arretrati contrattuali, spese integralmente finanziate da normative speciali); delle entrate correnti del triennio di riferimento, della media aritmetica delle stesse e del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE); del rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette, calcolato dall'Ente nella misura del 21,78%, valore inferiore alla soglia di virtuosità (27,20%) prevista per la fascia demografica 3.000–4.999 abitanti;
- sulla base dei predetti dati, il Comune di Sersale: appartiene alla fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti (popolazione al 31.12.2025: n. 4.183 abitanti); risulta ente “virtuoso” ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, potendo dunque programmare nuove assunzioni nel rispetto del valore soglia di spesa del personale e dell'equilibrio pluriennale di bilancio;
- la Sottosezione 3.3 indica, per l'anno 2026, un limite massimo di spesa per il personale pari a euro 914.368,71, evidenziando che: la spesa totale dei posti coperti e da coprire a regime risulta inferiore al tetto massimo di spesa così determinato; la spesa prevista per il triennio 2026–2028 è, in ogni caso, inferiore alla spesa media del triennio 2011–2013, pari a euro 842.606,47, nel rispetto dell'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 in ordine alla non rilevanza, ai fini di tale limite, della maggior spesa per assunzioni derivante dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto;

Dato atto che:

- il Revisore unico dei conti, con Verbale n. 10 dell'08/06/2026, ha espresso parere favorevole sulla Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2026–2028, trasmessa dall'Ente nella versione definitiva, attestando in sintesi che: la programmazione del fabbisogno di personale risulta impostata secondo il criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale; il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette (21,78%) è inferiore al valore soglia del 27,20% previsto per la fascia demografica di appartenenza; la spesa totale dei posti coperti e da coprire a regime è inferiore al tetto massimo di spesa di personale indicato per l'anno 2026 (euro 914.368,71); la programmazione assunzionale è compatibile con la capacità assunzionale dell'Ente, come risultante dai prospetti contenuti nel documento definitivo;
- nel medesimo parere, l'Organo di revisione ha formulato una serie di prescrizioni e raccomandazioni, tra cui, in particolare, la necessità che l'attuazione delle singole procedure assunzionali sia subordinata alla preventiva e puntuale verifica: della permanenza degli equilibri pluriennali di bilancio; del rispetto del limite massimo di spesa di personale calcolato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020; del rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006; della sostenibilità finanziaria a regime delle assunzioni programmate; della coerenza tra PIAO, Documento Unico di Programmazione (DUP), bilancio di previsione, PEG e Piano della performance; della corretta esclusione, ai fini del calcolo della capacità assunzionale, delle sole componenti effettivamente non rilevanti secondo la normativa vigente; della corretta imputazione delle spese finanziate da risorse etero-finanziate, con particolare riferimento all'Assistente sociale e ad eventuali altre figure finanziate da risorse vincolate; della corretta gestione della sostituzione del rapporto ex art. 110, comma 1, TUEL con assunzione a tempo indeterminato,

evitando duplicazioni di costo; del rispetto dei limiti e delle condizioni in materia di lavoro flessibile, ove applicabili; del rispetto della normativa in materia di utilizzo di graduatorie di altri enti; del rispetto della procedura di avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987; della corretta applicazione della disciplina delle progressioni verticali; dell'assenza di condizioni ostative alle assunzioni, anche con riferimento agli obblighi di certificazione, trasmissione e pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

- alla luce della nuova articolazione organizzativa (in particolare con riferimento all'Area VII) e del piano occupazionale definito, si rende necessario procedere all'aggiornamento formale della Sottosezione 3.3 del PIAO 2026–2028, recependone integralmente il contenuto nella versione definitiva e confermandone la valenza programmatoria ai fini delle successive procedure assunzionali;

Tenuto conto che:

- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) disciplina le funzioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, prevedendo, tra l'altro, l'espressione del parere sulla proposta di programmazione del fabbisogno di personale;

- l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di contenimento della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di organizzazione degli uffici e piano triennale dei fabbisogni di personale, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, con cadenza triennale, i fabbisogni di personale in coerenza con la programmazione complessiva, il bilancio e le esigenze di funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa;

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) quale strumento unitario di programmazione, assorbendo una pluralità di adempimenti e prevedendo, tra le altre, la sottosezione relativa ai fabbisogni di personale;

- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha individuato gli adempimenti assorbiti dal PIAO, mentre il D.M. 30 giugno 2022, n. 132, ha definito il contenuto del PIAO, ivi inclusa la Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” e, in particolare, la Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato la disciplina della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo che le assunzioni di personale a tempo indeterminato possano essere effettuate, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni, sino ad una spesa complessiva per il personale non superiore ad un valore soglia, differenziato per fasce demografiche, espresso in percentuale della media delle entrate correnti nette dell'ultimo triennio;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 che ha dato attuazione all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, definendo: i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica (Tabella 1, art. 4); i valori soglia di rientro della maggiore spesa (Tabella 3, art. 6); le modalità di incremento della spesa di personale per i comuni “virtuosi” (art. 5); nonché, all'art. 7, la non rilevanza, ai fini dei limiti di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006, della maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone agli enti locali obblighi

di contenimento e di riduzione della spesa di personale, in coerenza con i principi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio;

Visto l'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite ad assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, non rilevano, per il periodo di finanziamento, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019;

Richiamato il CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 che ha introdotto la nuova classificazione del personale (Aree degli Operatori, degli Istruttori, dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), nonché la disciplina delle progressioni verticali “in deroga” (art. 13), con i relativi limiti percentuali (0,55% del monte salari 2018);

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, disciplina l'avviamento a selezione tramite i Centri per l'Impiego per i profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, cui l'Amministrazione intende fare ricorso per le assunzioni nel profilo di Operatore (ex categoria A);

Dato atto che la programmazione del fabbisogno di personale costituisce parte integrante del sistema di programmazione dell'Ente (DUP, bilancio, PEG, Piano della performance, PIAO), ed è funzionale al perseguimento dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Constatato che, alla luce di quanto sopra, la Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2026–2028, nella versione definitiva corredata dal parere favorevole dell'Organo di revisione, deve essere espressamente aggiornata e approvata, al fine di costituire il quadro programmatico di riferimento per le successive procedure assunzionali e di sviluppo delle risorse umane dell'Ente nel triennio 2026–2028;

Ritenuto:

- di dover recepire integralmente la Sottosezione 3.3 – “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2026–2028 nella versione definitiva, così come predisposta dagli uffici competenti e corredata dal parere favorevole del Revisore unico dei conti (Verbale n. 10 dell'08/06/2026);
- di dover aggiornare formalmente il PIAO 2026–2028, per la parte relativa alla Sottosezione 3.3, al fine di: allineare la programmazione del fabbisogno di personale alla nuova macrostruttura organizzativa, comprese le funzioni attribuite alla nuova Area VII “Ambiente, Turismo e Sviluppo del Territorio”; definire, per l'anno 2026, il piano occupazionale (assunzioni a tempo indeterminato, progressioni verticali, modalità di reclutamento) compatibile con la capacità assunzionale e con i vincoli di finanza pubblica; fissare, per gli anni 2027–2028, un quadro tendenziale senza nuove assunzioni programmate, fatte salve le successive eventuali revisioni del PIAO;
- di dover dare atto, in recepimento delle prescrizioni dell'Organo di revisione, che l'attuazione delle singole procedure assunzionali previste dalla Sottosezione 3.3 sarà subordinata, caso per caso, alla verifica: della permanenza degli equilibri di bilancio nel triennio di riferimento; del rispetto dei limiti di spesa di personale di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, al D.M. 17 marzo 2020 e all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006; della sostenibilità finanziaria a regime; della coerenza tra PIAO, DUP, bilancio di previsione, PEG e Piano della performance; della corretta imputazione delle spese finanziate da risorse etero-finanziate e della

corretta applicazione delle norme in materia di progressioni verticali, lavoro flessibile, utilizzo di graduatorie di altri enti e avviamento ex art. 16 della legge n. 56/1987;

- di dover formulare specifico indirizzo al Responsabile del Servizio Personale: per la revoca del concorso in essere finalizzato al reclutamento di n. 2 Istruttori di vigilanza a tempo parziale (59%) e indeterminato, in coerenza con la nuova programmazione che prevede l'assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza a tempo parziale (50%) e indeterminato; per l'adozione di modalità di reclutamento che comportino il minor impiego possibile di risorse di bilancio (utilizzo graduatorie altri enti, avviamento ex art. 16 L. n. 56/1987, ecc.), in coerenza con il principio di contenimento della spesa di personale;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, limitatamente agli aspetti di propria competenza;

- il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso con Verbale n. 10 dell'08/06/2026;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi vigente;

Visto lo Statuto comunale dell'Ente;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dagli aventi diritto,

DELIBERA

- **di richiamare** le premesse, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo;

- **di approvare** l'aggiornamento della Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2026–2028 della Città di Sersale, nella versione definitiva allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto** che la Sottosezione 3.3 così aggiornata: recepisce la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente, con particolare riferimento all'istituzione dell'Area VII “Ambiente, Turismo e Sviluppo del Territorio” e alle relative funzioni; rappresenta la consistenza del personale al 31.12.2025, la stima delle cessazioni e la distribuzione del personale per Aree, profili e generi; definisce la programmazione strategica delle risorse umane e la strategia di copertura del fabbisogno, anche mediante progressioni verticali, mobilità, riqualificazione e formazione; individua il piano occupazionale 2026–2028, prevedendo, per il solo anno 2026: Area I – Amministrativa: n. 1 Istruttore amministrativo (Area Istruttori, ex cat. C) a tempo parziale (50%) e indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie di altri enti; n. 1 Assistente sociale (Area Funzionari ed EQ, ex cat. D) a tempo parziale (50%) e indeterminato, interamente finanziato con risorse statali finalizzate ai servizi sociali comunali; Area VI – Vigilanza: n. 1 Istruttore di Vigilanza (Area Istruttori, ex cat. C) a tempo parziale (50%) e indeterminato; Area III – Tributi: n. 1 Funzionario amministrativo (Area Funzionari

ed EQ, ex cat. D) a tempo pieno e indeterminato, in sostituzione dell'incarico ex art. 110, comma 1, TUEL; Area IV – Tecnica, Manutenzioni e LL.PP.: n. 3 Operatori (Area Operatori, ex cat. A) a tempo parziale (50%) e indeterminato, mediante avviamento a selezione ex art. 16 L. n. 56/1987; progressioni verticali interne: n. 2 progressioni verticali ordinarie ex art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001; n. 1 progressione verticale in deroga ex art. 13 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, nel rispetto del limite dello 0,55% del monte salari 2018 e delle facoltà assunzionali; conferma che per gli anni 2027 e 2028 non sono al momento previste ulteriori assunzioni, ferma restando la possibilità di successivi aggiornamenti del PIAO;

- **di dare atto** che la programmazione del fabbisogno di personale, come sopra approvata: risulta coerente con l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e con il D.M. 17 marzo 2020, in quanto: il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette, pari al 21,78%, è inferiore al valore soglia del 27,20% applicabile al Comune di Sersale; la spesa totale dei posti coperti e da coprire a regime è inferiore al limite massimo di spesa per il personale pari ad euro 914.368,71 per l'anno 2026; risulta conforme all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006, in quanto la spesa di personale nel triennio 2026–2028 è contenuta entro la spesa media del triennio 2011–2013, al netto della maggior spesa non rilevante ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020; tiene conto di quanto disposto dall'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, per le assunzioni integralmente finanziate da risorse statali (es. Assistente sociale), le cui spese, per il periodo di finanziamento, non rilevano ai fini del valore soglia di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019;

- **di recepire** integralmente le prescrizioni e le raccomandazioni formulate dall'Organo di revisione nel Verbale n. 10 dell'08/06/2026, stabilendo che: l'attivazione delle singole procedure assunzionali previste dalla Sottosezione 3.3 sarà subordinata alla preventiva verifica: degli equilibri pluriennali di bilancio; del rispetto del limite massimo di spesa di personale di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e al D.M. 17 marzo 2020; del rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006; della sostenibilità finanziaria a regime; della coerenza tra PIAO, DUP, bilancio di previsione, PEG e Piano della performance; gli uffici competenti provvederanno a verificare, in occasione di ogni procedura, la corretta esclusione, ai fini del calcolo della capacità assunzionale, delle sole componenti effettivamente non rilevanti, nonché la corretta imputazione delle spese finanziate da risorse etero-finanziate; dovrà essere assicurato il puntuale rispetto delle norme in materia di lavoro flessibile, utilizzo di graduatorie di altri enti, avviamento a selezione ex art. 16 L. n. 56/1987 e progressioni verticali, nonché degli adempimenti in tema di certificazione, trasmissione e pubblicazione;

- **di formulare** specifico indirizzo al Responsabile del Servizio Personale: affinché proceda alla revoca del concorso in essere per n. 2 Istruttori di Vigilanza a tempo parziale (59%) e indeterminato, in coerenza con la nuova programmazione del fabbisogno che prevede l'assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza a tempo parziale (50%) e indeterminato; affinché, nella definizione delle modalità di reclutamento del personale previste dal presente piano, prediliga soluzioni che comportino il minor impiego possibile di risorse di bilancio, quali: utilizzo di graduatorie di altri enti; avviamento a selezione ex art. 16 L. n. 56/1987; ricorso, ove consentito, a forme di mobilità e a strumenti di riqualificazione del personale interno;

- **di demandare** al Responsabile del Servizio Personale e ai Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza: l'adozione di tutti gli atti gestionali e dei provvedimenti attuativi necessari per la concreta realizzazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2026–2028; l'aggiornamento

degli atti organizzativi interni (organigramma, funzionigramma, ordini di servizio) e degli strumenti di programmazione (PEG, Piano della performance), al fine di garantire la piena coerenza con la Sottosezione 3.3 del PIAO 2026–2028;

- **di trasmettere** copia della presente deliberazione di Giunta comunale:

- ai capigruppo consiliari, mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- all'Ufficio di Segreteria comunale e ai Responsabili dei Servizi interessati per la pubblicazione sull'albo pretorio On Line del sito istituzionale dell'Ente, nonché nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

con separata e unanime votazione, espressa in forma palese dagli aventi diritto

DELIBERA

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to **SIG. CARMINE CAPELLUPO**

Il Segretario
f.to **DOTT. FRANCESCO MAZZITELLI**

Pareri e controlli

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 04/06/2026	Il Responsabile dell'Area f.to DOTT. SALVATORE BORELLI
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 04/06/2026	Il Responsabile dell'Area f.to DOTT. SALVATORE BORELLI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e ss.ii.mm.; Il Segretario f.to DOTT. FRANCESCO MAZZITELLI
--

La Presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Sersale 09/06/2026,

Il Segretario
f.to **DOTT. FRANCESCO MAZZITELLI**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Il Messo Responsabile
